

Art. 1 – Costituzione e sede

E' costituita l'associazione denominata "INVERSIONE A U" con sede ad Aprilia in Via Giambattista Vico n° 48.

Essa ha un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza.

Art. 2 – Carattere dell'associazione

L'Associazione è cenacolo culturale, è apolitica, opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali, ha carattere volontario e non ha finalità di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'Associazione è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo ed assume la figura giuridica dell'associazione di fatto non riconosciuta a norma dell'art. 36 e seguenti del c.c. .

Art. 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per scopo esclusivo la promozione ed attuazione di iniziative culturali atte a:

- favorire l'estensione di attività ed iniziative a carattere culturale, artistico, sociale, ambientale, propulsivo dell'economia, tecnologico, artigianale, turistico, sportivo, educativo e ricreativo organizzandole o partecipando alla loro organizzazione;
- formulare proposte ad Enti pubblici, partecipando alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
- formulare proposte ad Enti privati;
- organizzare corsi di formazione e informazione, convegni e seminari;

- stampa dei libri e pubblicazioni periodiche e non, a carattere culturale, artistico, sociale, tecnologico, artigianale, turistico, educativo e ricreativo;
- creazione di tecnologie informatiche;
- promozione del territorio, dei prodotti tipici e artigianali, anche attraverso la costituzione di laboratori;
- organizzare manifestazioni ricreative, di qualsiasi tipo e natura, senza scopo di lucro così da creare autofinanziamento del sodalizio;
- organizzare e/o partecipare all'organizzazione di qualsiasi iniziativa in sintonia con i fini culturale, artistico, sociale, tecnologico, artigianale, turistico, educativo e ricreativo dell'associazione.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 5 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 6 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione nell'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta dal consiglio direttivo;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da enti in genere o da privati;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 7 – Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 8 – Destinazione del patrimonio sociale

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utile o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 – Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote

indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra i vivi a causa di morte.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 10 – Esercizio finanziario

L'esercizio sociale è coincidente con l'anno solare; pertanto inizia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'approvazione dell'assemblea.

Nei quindici giorni che precedono l'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, lo stesso deve restare depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che siano interessati a prenderne visione.

Art. 11 – Distribuzione di utili


L'associazione deve impegnare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse.

L'associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata in favore di altre organizzazioni non lucrative facenti parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima e unitaria struttura.

SOCI

Art. 12 - Requisiti dei soci

L'iscrizione all'associazione è aperta a tutti e possono essere soci cittadini italiani o stranieri, anche non residenti in Italia, che ne condividano le finalità istitutive ed in possesso di idonei requisiti morali e sociali, di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno inoltre essere soci associazioni e circoli, enti pubblici e privati aventi scopi e finalità non in contrasto con quelli di questa associazione nonché scopi sociali ed umanitari.



L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre a disposizione per consultazione da parte dei soci.

Art. 13 – Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera ed il loro numero è illimitato.

Chi è intenzionato a diventare socio deve presentare domanda di ammissione indicando:

- i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza);
- l'eventuale attività svolta;
- la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'associazione;
- l'impegno ad osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo decide sull'accoglimento delle domande di ammissione e ne dà comunicazione attraverso qualsiasi mezzo tecnico idoneo entro trenta giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto la domanda si intende respinta.

La domanda presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggior età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando che in ogni caso ed in qualsiasi momento all'associato è consentito recedere dall'Associazione, dandone comunicazione con lettera raccomandata.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e la sua eleggibilità libera negli organi associativi amministrativi. Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote nella misura stabilita dal consiglio direttivo, pena l'esclusione.

I soci partecipano a tutte le iniziative e le attività e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dall'Associazione.

Art. 14 – Categorie di soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a - Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'associazione;

b - Soci ordinari: coloro che, pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'associazione;

c - Soci onorari: coloro che, si sono particolarmente distinti e nei confronti dei quali l'Associazione ritiene di esprimere un significato di riconoscimento.

La suddivisione degli aderenti nelle su citate categorie non implica alcuna limitazione nei diritti di ciascun socio. Ogni aderente in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 15 – Partecipanti

Sono "partecipanti" coloro che presentano la loro opera gratuitamente per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell'associazione. Sono, inoltre, gli iscritti e gli associati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell'associazione. Sono, inoltre, gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente statuto e che per legge, regolamento, statuto o atto costitutivo sono affiliate alla stessa organizzazione locale o nazionale cui è affiliata questa Associazione.

Art. 16 – Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art. 17 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

- Per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

- Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- Per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei soci;
- Per ritardato pagamento dei contributi oltre un anno.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 18 – Organi

Organi dell'associazione sono:

- L'assemblea generale dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente;

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 19 – Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea generale il suo organo sovrano.

L'Assemblea è costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno: per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il quarto mese dalla chiusura degli esercizi sociali.

Art. 20 – Compiti dell'assemblea


L'assemblea, riunita in via ordinaria, delibera:

- a - sulle linee guida dell'attività sociale;
- b - sulla relazione annuale del presidente;
- c - sul bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
- d - sulla destinazione di eventuali utili avanzo di gestione;

- e - sull'elezione del presidente e degli organi direttivi ed amministrativi dell'associazione;
- f - sull'ammontare della quota di ammissione e della quota annuale, nonché sulla penale per i ritardati versamenti;
- g - sull'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- h - sulla nomina dei soci onorari;
- i - su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione consiglio direttivo.

L'assemblea si riunisce in via straordinaria, quando necessario, per deliberare:

- a - sulle modifiche dello statuto sociale;
- b - sulle proposte di scioglimento del consiglio direttivo;
- c - sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione;
- d - sulla devoluzione del patrimonio;
- e - su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.



Art. 21 – Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso rispettivamente di almeno 15 (quindici) e 7 (sette)

giorni dal presidente, mediante invito da comunicare attraverso qualsiasi mezzo tecnico idoneo allo scopo od esposizione di avviso di convocazione affisso nei locali della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno dei soci. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

Art. 22 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea, o a delegare per iscritto esclusivamente altro associato di loro fiducia, tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.

Ogni aderente, per il quale sussiste il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma del Codice Civile, ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 23 – Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, se fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario scelto fra i presenti; delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 – Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- a - deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b - predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- d - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio;
- e - procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci accertando la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f - in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g - deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;
- i - nominare il vice presidente;
- j - nominare il segretario;
- k - redigere l'eventuale regolamento interno.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei componenti, per alzata di mano. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti l'esclusione dall'Associazione prevista dall'Art.17 del presente Statuto, nonché la cooptazione (ex Art. 25, 3° comma) finalizzata all'integrazione del consiglio stesso in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più consiglieri, purchè meno della metà. Il consiglio direttivo delibera inoltre a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la proposta all'Assemblea Straordinaria sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo (ex Artt. 38 e 39 dello Statuto).

Art. 25 – Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'assemblea ordinaria ed eletti esclusivamente fra i soci.

Il consiglio direttivo dura in carica due anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più consiglieri, purchè meno della metà, negli intervalli fra le assemblee sociali, il consiglio direttivo ha la

facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I membri del consiglio direttivo decadono automaticamente dal loro incarico in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Art. 26 – Riunione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando sia richiesto da almeno tre componenti.

Alle riunioni partecipa il segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.

Le riunioni del consiglio devono essere convocate mediante avviso scritto o con qualsiasi altro mezzo tecnico idoneo, almeno quattro giorni prima.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente; in sua assenza da un consigliere designato dai presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni di consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

PRESIDENTE

Art. 27 – Compiti del presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; egli la rappresenta validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi



nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.

Ha i seguenti compiti:

- a - assicurare il buon funzionamento dell'associazione;
- b - verificare il rispetto dello statuto e dei regolamenti;
- c - controllare l'attuazione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo;
- d - valutare le proposte da sottoporre al consiglio direttivo e adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo riferire al consiglio;
- e - firmare gli atti dell'associazione;
- f - convocare l'assemblea su richiesta di almeno un terzo degli associati o almeno tre consiglieri;
- g - presentare il rendiconto consuntivo all'assemblea per l'approvazione, previa relazione del consiglio.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal vice presidente.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

Art. 28 – Elezione del presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e dura due anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di grave impedimento, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il presidente.

SEGRETARIO

Art. 29 – Compiti del segretario

Il segretario, nominato con deliberazione del consiglio direttivo, in particolare:

- a - organizza le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali;
- b - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo, delle decisioni e delle disposizioni emanate dal presidente;

- c - collabora con il presidente e con il consiglio direttivo nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'associazione;
- d - compila e tiene aggiornato il libro degli associati, il libro dei verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- e - svolge tutte le funzioni affidategli dal consiglio direttivo, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi.

TESORIERE

Art. 30 – Compiti del tesoriere

Il tesoriere è delegato alla gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

Art. 31 – Gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche associative vengono svolte a titolo gratuito.

LE CONVENZIONI

Art. 32 – Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione culturale "INVERSIONE A U" ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente presso la sede dell'Associazione ed è a disposizione di ogni aderente che voglia prenderne visione.

Art. 33 – Stipulazione della convenzione

La convenzione approvata dal Consiglio Direttivo è stipulata dal Presidente dell'Associazione culturale "INVERSIONE A U" che ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 34 – Attuazione della convenzione

Il Consiglio Direttivo delibera sulla modalità di attuazione della convenzione e delega un suo componente alla verifica del rispetto di quanto deliberato.

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 35 – Dipendenti

L'Associazione può assumere dipendenti, anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti tra l'Associazione culturale "INVERSIONE A U" ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale. I dipendenti sono assicurati, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati ai sensi delle leggi e delle normative vigenti.

Art. 36 – Collaboratori di lavoro autonomo e professionale

L'Associazione culturale "INVERSIONE A U" può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e professionale esclusivamente nei limiti strettamente necessari al proprio funzionamento, anche ricorrendo ai propri associati.

I rapporti tra l'associazione e detti collaboratori sono disciplinati dalla legge e dalla normativa vigente.

Art. 37 – Decisione sulle assunzioni e sulle collaborazioni

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza dell'Assemblea Straordinaria (su proposta del Consiglio Direttivo) che delibera con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

LA RESPONSABILITA'

Art. 38 – Responsabilità dell'associazione

L'Associazione culturale "INVERSIONE A U" risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 39 – Assicurazione dell'associazione

L'Associazione culturale "INVERSIONE A U" può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della associazione stessa.

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 40 – Rapporti con enti e soggetti privati

L'Associazione culturale "INVERSIONE A U" coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 41 – Rapporti con enti e soggetti pubblici

L'associazione culturale "INVERSIONE A U" coopera con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 42 – Scioglimento e liquidazione

L'associazione può essere sciolta solo a seguito di specifica deliberazione dell'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 4/5 (quattro/quinti) dei soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di volontariato o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE



Art. 43 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Il suo lodo sarà inappellabile.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 44 – Rinvio

Per tutto quanto non è specificatamente previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LATINA
registrato il presente atto il 10 GEN. 2007 al n. 173 Serie 3
costi € 168,00 (Euro) CENTOSESSANTOTTO/100
di cui € per la trascrizione

IL DIRETTORE
Rossella Rotondo

